

Decreto n.

Prot.

## IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 24.12.1976 n. 888 "Modifica dell'art. 1, secondo comma, lettera b) della Legge 14 ottobre 1974 n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza studentesca negli organi di governo universitari";
- Visto il D.P.R. 10.03.1982 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" e, in particolare, l'art. 14 "Consiglio della scuola";
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena modificato ed adottato con D.R. n. 146 del 15 aprile 2021 e pubblicato sulla G.U. n. 117 del 18 maggio 2021;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31 gennaio 2013;
- Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982 e nelle more delle necessarie revisioni dello Statuto, prevedere una rappresentanza di tre specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Didattica dell'italiano come lingua straniera;
- Visto il D.R. n. 55 del 18 febbraio 2021 con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo nei giorni 22, 23 e 24 marzo 2021 per il biennio 2021 - 2023;
- Preso atto dell'esigenza di procedere al rinnovo delle rappresentanze degli studenti nei vari organi;
- Visto l'art. 18 comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo che, relativamente alle elezioni delle rappresentanze studentesche prevede: *"Le votazioni sono concentrate, ove possibile, in un unico turno elettorale e si svolgono, di norma, in un periodo che assicuri la più ampia presenza di studenti"*;
- Acquisito, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo, il parere favorevole dei rappresentanti degli studenti allo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo delle rappresentanze nei giorni 20, 21 e 22 marzo 2023;
- Considerato che le sopra indicate elezioni si svolgeranno online utilizzando il sistema digitale "ELIGERE" realizzato dall'Università di Pisa;
- Vista la nota della Scuola di Dottorato del 31 gennaio 2023 con la quale, al fine della determinazione del numero dei rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio della Scuola, comunica che il numero totale dei Componenti è pari a 47;
- Vista la nota del Dipartimento di Studi Umanistici del 1 febbraio 2023 con la quale, al fine della determinazione del numero dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento, comunica che il numero totale dei componenti è pari a 82 unità;
- Tenuto conto che il Dipartimento di Studi Umanistici nella stessa comunicazione del 1 febbraio 2023 ha indicato il numero e i nominativi degli Assegnisti di Ricerca, per un totale di 17 unità al fine della determinazione del numero dei rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento, che deve essere calcolato in numero di 1 ogni 7 rappresentati;

## DECRETA

### Premessa

Nel testo del presente Decreto, pur riconoscendo l'importanza di un linguaggio non sessista della lingua, si adotta, per comodità di sintesi, l'uso invalso dei plurali.

## Articolo 1 Indizione elezioni

Sono indette per i giorni **20, 21 e 22 marzo 2023** le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi:

- **Consiglio di Amministrazione**  
n. 1 rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale;
- **Senato Accademico**  
n. 2 rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale;
- **Nucleo di Valutazione**  
n. 1 rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale;
- **Consulta dei Portatori di Interesse**  
n. 1 rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale;
- **Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, il benessere di chi lavora e studia, e contro le discriminazioni (CUG)**  
n. 1 rappresentante effettivo degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale,  
n. 1 rappresentante supplente degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale;
- **Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici:**  
n. 14 rappresentanti degli studenti di cui:
  - n. 1 rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Mediazione linguistica e culturale,
  - n. 1 rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Lingua e Cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola,
  - n. 1 rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Lingua, Letteratura, Arti italiane in prospettiva internazionale,
  - n. 1 rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale in Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica,
  - n. 1 rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale.

Gli ulteriori 9 rappresentanti vengono proporzionalmente ripartiti in base alla numerosità degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università alla data di emanazione del presente provvedimento. Sono eletti, pertanto, tra gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Mediazione linguistica e culturale.

  - n. 2 rappresentanti dei titolari di assegni e contratti di ricerca che operano entro il Dipartimento, appartenenti a diverse aree di ricerca.
- **Consiglio della Scuola di Dottorato:**  
- n. 8 rappresentanti dei dottorandi;
- **Consiglio della Scuola di Specializzazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera**  
- n. 3 rappresentanti degli specializzandi.

## Articolo 2 Elettorato attivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione, la Consulta dei Portatori di Interesse, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, il benessere di chi lavora e studia, e contro le discriminazioni (CUG), tutti gli

studenti che alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea o un corso di laurea magistrale dell'Ateneo.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo per le rappresentanze dei Corsi di Studio nel Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti al rispettivo corso di laurea o laurea magistrale.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo per le votazioni delle rappresentanze dei titolari di assegni e contratti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento coloro che alla data delle votazioni hanno l'assegno o il contratto in essere.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo per le votazioni delle rappresentanze dei Dottorandi nel Consiglio della Scuola di Dottorato tutti gli iscritti ai corsi alla data delle votazioni.
5. Hanno diritto all'elettorato attivo per le votazioni della rappresentanza degli specializzandi nel Consiglio della Scuola di Specializzazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera tutti gli iscritti ai corsi alla data delle votazioni.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati dall'Ateneo sull'albo e sul sito web dell'Ateneo almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni.

### Articolo 3

#### Elettorato passivo

1. Hanno diritto all'elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione, la Consulta dei Portatori dei Interesse, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, il benessere di chi lavora e studia, e contro le discriminazioni (CUG), tutti gli studenti che alla data di emanazione del presente decreto di indizione, risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea o un corso di laurea magistrale dell'Ateneo, non oltre il primo anno fuori corso.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per le rappresentanze dei Corsi di Studio nel Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, tutti gli studenti che, alla data di emanazione del presente decreto di indizione, risultino regolarmente iscritti al rispettivo corso di laurea o corso di laurea magistrale dell'Ateneo, non oltre il primo anno fuori corso.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo per le votazioni delle rappresentanze dei titolari di assegni e contratti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento coloro che alla data dell'emanazione del presente decreto di indizione hanno l'assegno o il contratto di durata non inferiore a un anno.
4. Hanno diritto all'elettorato passivo per le votazioni delle rappresentanze dei Dottorandi nel Consiglio della Scuola di Dottorato gli iscritti al primo anno e secondo anno di corso alla data dell'emanazione del presente decreto di indizione.
5. Hanno diritto all'elettorato passivo per le votazioni della rappresentanza degli specializzandi nel Consiglio della Scuola di Specializzazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera tutti gli iscritti al primo anno di corso alla data dell'emanazione del presente decreto di indizione.
6. L'iscrizione è comprovata dalla presenza negli elenchi appositamente estrapolati dal sistema informatico ESSE3.
7. Le elezioni delle rappresentanze studentesche avvengono per liste concorrenti con il sistema proporzionale "puro" ad eccezione di quelle per i rappresentanti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e di Specializzazione e per i rappresentanti degli assegnisti di ricerca ove risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
8. Gli elenchi di coloro che sono eleggibili sono consultabili sul sito dell'Ateneo nella sezione [https://www.unistrasi.it/1/580/Procedure\\_elettorali.htm](https://www.unistrasi.it/1/580/Procedure_elettorali.htm)

### Articolo 4

#### Liste e propaganda elettorale

1. Le liste dei candidati sono contraddistinte da una denominazione o sigla e dal logo.
2. La presentazione delle liste dei candidati e delle candidature individuali è effettuata a mano, presso la sede di Piazza Amendola – Segreteria Generale Ufficio protocollo, **entro le ore 12 di lunedì 6 marzo 2023**. Sul sito dell'Ateneo è possibile scaricare la modulistica.
3. Le liste, la cui conformità sia stata accertata dalla Commissione Elettorale Centrale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate sul sito dell'Ateneo.

4. Il presentatore di lista è il primo sottoscrittore della lista stessa, non può essere candidato, non può far parte della Commissione Elettorale Centrale. Effettua e riceve, per conto della lista, le comunicazioni.
5. Ogni lista o candidatura individuale deve essere corredata di almeno 7 firme di sottoscrittori della lista in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo. I sottoscrittori di una lista non possono essere sottoscrittori o candidati di un'altra lista per lo stesso Organo Collegiale.
6. I candidati presenti nelle liste non possono proporsi e presentare candidature individuali e viceversa.
7. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle liste o candidature singole fino alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente quello della votazione.

### **Articolo 5**

#### **Operazioni di voto**

1. Le votazioni si svolgeranno con il sistema ELIGERE che consente lo svolgimento delle votazioni da remoto. Gli studenti possono esercitare il voto accedendo tramite PC, tablet o smartphone dotati di browser internet con supporto Javascript.
2. Le modalità per accedere al sistema di voto saranno pubblicate nella pagina del sito web di Ateneo [https://www.unistrasi.it/1/580/Procedure\\_elettorali.htm](https://www.unistrasi.it/1/580/Procedure_elettorali.htm)
3. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
**20 marzo 2023 alle ore 9.00 alle ore 17.00,**  
**21 marzo 2023 dalle ore 9.00 alle ore 17.00,**  
**22 marzo 2023 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.**
4. Sono ammessi a votare gli studenti inseriti nell'elenco degli elettori.
5. A campione potrà essere richiesto agli elettori, prima di poter esprimere il proprio voto, il riconoscimento attraverso una chat Meet con uno dei componenti incaricati al riconoscimento a distanza e una videochiamata. In tal caso l'elettore dovrà attendere che il componente incaricato sia disponibile e lo ammetta alla chat. Effettuato il riconoscimento riceverà il codice OTP per poter esprimere il voto.
6. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e, entro la lista, un numero massimo di n. 2 preferenze.

### **Articolo 6**

#### **Operazioni di scrutinio**

1. Al termine della chiusura delle operazioni di voto lo scrutinio si svolgerà in modalità telematica e il risultato dello scrutinio sarà prodotto dal sistema ELIGERE.

### **Articolo 7**

#### **Individuazione degli eletti, verifica e proclamazione dei risultati, ricorsi**

1. A seguito dello scrutinio il Seggio elettorale procederà alla verifica dei risultati elettorali e alla individuazione degli eletti.
2. I risultati elettorali, una volta accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici entro 5 giorni dalle elezioni mediante pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo.
3. Entro i 5 giorni successivi può essere proposto ricorso.
4. La Commissione Elettorale Centrale decide in via definitiva sui ricorsi entro 5 giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario di essi.
5. Trascorsi i termini previsti per i ricorsi, e comunque entro i 15 giorni successivi alla data delle elezioni il Rettore proclama i risultati mediante la nomina, con proprio decreto, dei rappresentanti eletti.

Siena,

IL RETTORE  
(Tomaso Montanari)\*